

Commiss. Trib. Prov. Lombardia Milano Sez. XV, Sent., 18-01-2016, n. 392

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI MILANO

QUINDICESIMA SEZIONE

riunita con l'intervento dei Signori:

DUCHI NINO - Presidente e Relatore

GALLI CARLA - Giudice

MAZZOTTA GIOVANNI - Giudice

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 10059/2013

depositato il 17/12/2013

### **Svolgimento del processo**

Con tempestivo ricorso A.G. proponeva opposizione avverso gli avvisi di contestazione n. (...) e gli avvisi di accertamento n. (...), relativo ad Irpef, addizionale regionale e RW per i periodi d'imposta dal 2004 al 2010, notificati il 25/10/13.

Con altro ricorso, A.G., a sua volta proponeva opposizione avverso analoghi avvisi e precisamente; avvisi di contestazione n. (...) e gli avvisi di accertamento n. (...), relativi ad Irpef, addizionale regionale e RW sempre per i periodi di imposta 2004/ 2010.

Le menzionate ricorrenti formulavano le seguenti conclusioni;

"in via principale: di dichiarare l'illegittimità dell'avviso di accertamento impugnato, disponendo il rimborso delle eventuali somme versate in pendenza di giudizio; in via gradata: nella denegata ipotesi che venisse ritenuta sussistere la residenza fiscale in Italia, venga correttamente la capacità contributiva, disponendo la non applicabilità delle sanzioni ai sensi dell'art. 6, c 2 D.Lgs. n. 472 del 1997 per obiettive condizioni di incertezza; in via ulteriormente gradata: la rideterminazione delle sanzioni in applicazione del cumulo giuridico tenuto conto del principio della continuazione trattandosi di sanzioni della stessa indole relative a diversi periodi d'imposta. Con condanna dell'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 546 del 1992."

Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate - DPI di Milano, come da controdeduzioni e produzioni agli atti, richiedendo, oltre alla riunione dei ricorsi, il loro rigetto, con conferma dell'atto impugnato e col favore delle spese di lite.

All'odierna udienza, disposta la riunione dei ricorsi a sensi dell'art. 29 D.Lgs. n. 546 del 1992, per evidente connessione oggettiva e per economicità di giudizi, dopo la relazione di rito - con illustrazione dei fatti e delle questioni della

controversia come riportati nei rispettivi atti defensionali - le parti presenti erano ammesse alla discussione orale della causa ed il ricorso era successivamente deciso.

### Motivi della decisione

La Commissione premette, in punto di decisione:

- che il novellato art. 132, co. 1, n. 4), c.p.c. consente al giudice la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;

- che per consolidata giurisprudenza della Cassazione, il giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza, secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni - di fatto e di diritto - rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata,

- che detti principi si applicano al processo tributario ai sensi dell'art. 1, co. 2, D.Lgs. n. 546 del 1992;

- che le questioni non trattate, non sono "omesse", ma semplicemente assorbite o superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudice.

Tanto premesso, dalla copiosa documentazione prodotta dalle parti ricorrenti, non vi è dubbio che le stesse risultino essere stabilmente residenti in altro Stato e, ai sensi dell'art. 2, co. 2 bis Tuir 917/1986, contrariamente a tutti gli elementi dedotti dall'Ufficio al fine di supportare l'integrazione delle condizioni di cui al comma 2 del medesimo articolo.

L'Ufficio non ha considerato la particolare situazione familiare delle ricorrenti connessa allo stato detentivo della madre, P.R., per tutti i periodi di imposta de quo e, in generale, di tutte le vicende riguardanti la famiglia G..

L'esistenza di un immobile in Milano ed il suo uso da parte dei familiari G. è strettamente strumentale e collegabile alla volontà di incontrare la madre in concomitanza con i suoi permessi premio o delle festività, e l'ingente patrimonio familiare giustifica sia il mantenimento di un immobile adibito unicamente a detta necessità, così come la necessaria presenza di un custode per mantenerlo in perfetto stato d'uso e i conseguenti maggiori consumi e spese.

Anche l'esistenza di contratti ed utenze di vario genere, l'uso di un conto bancario in Italia, la sottoscrizione di polizze assicurative per malattia, non valgono a dimostrare una presunta residenza sul territorio italiano e paiono strettamente legate alle necessità contingenti e derivanti dal menzionato stato detentivo ed alle visite di cui si è detto.

Pur essendo innegabile che entrambe le ricorrenti siano state presenti in Italia, in via saltuaria e di certo non "volontariamente" ma per scelta obbligata da altri fattori, non vi è la prova della durata di detta presenza, o quanto meno per un tempo sufficiente da far qualificare l'abitazione di Milano come dimora abituale.

Come riportato dalla sentenza emessa dalla CTR di Milano ( n. 3665/2015 - sez. 13) nell'analoga vertenza fiscale promossa contro la sig.ra B.S., nonna delle ricorrenti e madre della sig.ra P.R. "Quanto al domicilio, altro elemento fa cui presenza configurerebbe la residenza fiscale in Italia, tratto distintivo rispetto alla residenza civilistica è il rilievo che assumerebbe, in esso più che in quest'ultima, la sfera volitiva della persona, ossia, come parrebbe doversi desumere dalla locuzione "ha stabilito" contenuta al riguardo nell'art. 43 c.c., l'intenzione resasi manifesta di voler collocare la sede dei propri affari e interessi in un determinato ambito spaziale. La giurisprudenza civilistica, poi, ha considerato il domicilio il luogo in cui un soggetto mantiene il centro dei propri interessi, intesi non solo sotto il profilo economico e patrimoniale, ma anche morale e familiare. In particolare, viene evidenziato che questo concetto, pur presupponendo una situazione di fatto costituita dall'aver una persona stabilito in un determinato luogo la sede principale dei propri affari e interessi, consiste principalmente in una situazione giuridica, caratterizzata dalla volontà della persona di stabilire in quel luogo la sede generale delle sue relazioni di natura morale e sociale, nonché dei propri interessi economici. La giurisprudenza tributaria ha mostrato di aderire alla concezione allargata di domicilio consolidatasi in materia civilistica, onde l'ampio risalto attribuito anche a elementi di chiara natura non patrimoniale. Però, un'interpretazione attenta non può che portare a una distinzione tra la volontà rilevante per la residenza e quella per il

domicilio, Che la Sig.ra B. nutrisse la volontà di recarsi in Italia per incontrare la figlia è innegabile, ma tale volontà rilevarebbe solo ai fini di una residenza civilistica, ad ogni modo smentita ut supra. Diversa è la volontà della persona di stabilire in Italia, a Milano, la sede generale delle proprie relazioni di natura morale e sociale, nonché dei propri interessi economici. Tale località, più che essere espressione di una scelta volontaria della contribuente, risulta imposta dal regime carcerario a cui è assoggettata la figlia, che non le consente di recarsi in altra località al di fuori del Comune di Milano durante i permessi premio. Escluso il carattere volitivo che necessariamente caratterizza il domicilio, non può che escludersi la sussistenza del domicilio stesso sul suolo Italiano. Ciò anche tacendo l'esigenza di una rilettura della nozione di domicilio a fini fiscali, la quale imporrebbe l'attribuzione di preminente rilievo alla presenza di affari e interessi di tipo economico, in quanto, nella suesposta versione, non sarebbe implausibile desumere il domicilio nel territorio dello Stato di una persona fisica che vive e lavora all'estero anche da lungo tempo, per il solo fatto che in Italia si trovi la dimora abituale della sua famiglia."

I suddetti principi, pienamente condivisi da questo Collegio, trovano piena applicazione anche al caso de quo e questa Commissione non può che farli propri.

Le ricorrenti pacificamente non sono iscritte nell'anagrafe della popolazione residente nel territorio italiano, né è stata raggiunta la prova di qualsivoglia elezione di domicilio, inteso come sede principale dei propri affari ed interessi, né della residenza intesa come dimora abituale: inoltre, per assumere rilievo, detti requisiti avrebbero dovuto essere accertati per la maggior parte dei periodi di imposta accertati, prova che non è stata fornita dall'Ufficio.

La decisione assorbe e supera tutte le domande svolte nel presente giudizio: la particolarità e la complessità del caso, impone la compensazione delle spese di lite

**P.Q.M.**

La Commissione, accoglie i ricorsi riuniti annullando gli atti impugnati. Spese compensate.

Così deciso in Milano il 11 dicembre 2015.